



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 8.5

ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 del 07/02/2020

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO DURANTE LA FIERA DI SAN GREGORIO (7-15 MARZO 2020)".

IL SINDACO

Premesso che dal 7 al 15 marzo 2020 si tiene la tradizionale fiera-mercato di San Gregorio;

Considerato che la manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone;

Dato atto che, nell'ambito della manifestazione, verranno vendute e consumate bevande di ogni tipo;

Considerato, altresì, che le bevande nei contenitori di vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione, nelle aree interessate dalla manifestazione ed in quelle adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni atte a tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato o ad impedirne la fruibilità determinino lo scadimento della qualità urbana;

Vista la lettera della Prefettura di Rimini avente ad oggetto "Modello organizzativo per garantire i requisiti di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche in programma" in cui si richiama la nota n. 555/OP/1991/2017/1 del 07.06.2017 emessa dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che pone in evidenza la necessità di qualificare, in merito alla sicurezza pubblica, gli aspetti di **safety**, quali i dispositivi e le misure strutturali di salvaguardia dell'incolumità delle persone, e di **security**, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblici, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa:

- **Alle categorie di ambulanti su suolo pubblico** che svolgano attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di **non vendere per asporto** bevande in

bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro nelle aree interessate dalla manifestazione, dalle ore 21:00 del giorno 06.03.2020 alle ore 04:00 del giorno 16.03.2020.

- **Agli esercizi in sede fissa all'interno del perimetro della fiera** che svolgano attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di **non vendere per asporto** bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro nelle aree interessate dalla manifestazione, dalle ore 17:00 di ogni giorno e sino alle ore 7.00 del giorno successivo a far data giorno 7.3.2020 e sino al 15.3.2020.
- **In ogni caso è permessa** la vendita di prodotti conservati in vetro nei banchi alimentari non adibiti al consumo in loco all'interno dell'area di svolgimento della fiera.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in contenitori di vetro all'interno dei locali.

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.morcianodiromagna.rn.it.

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, trasmessa a:

- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
- Comando di Polizia Locale dell'Unione della Valconca.

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Al Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca è demandata la trasmissione di copia del presente provvedimento ai titolari dei pubblici esercizi insistenti nell'area di svolgimento della Fiera di San Gregorio, nonché ai gestori delle osterie e agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche del settore alimentare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Morciano di Romagna, 07/02/2020

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)